



PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI

PIANO DI ATTUAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 7 "SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E ALL'AUTOIMPREDITORIALITÀ" – MISURA 7.1 ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AVVIO DI IMPRESA E SUPPORTO ALLO START UP DI IMPRESA

TRA

REGIONE CAMPANIA, con sede in, Via,
n....., in persona del Direttore Generale della.....,
....., nato ail, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione
....., in seguito denominata anche "Regione" con sede in, Via
....., Codice Fiscale, per la sua espressa qualifica in
esecuzione della legge regionale n.

E

SVILUPPO CAMPANIA SPA, con sede in, Via.....,
capitale sociale Euro, partita IVA , codice fiscale e numero di iscrizione al registro
delle imprese di n., in persona del suo
Amministratore.....,nato a il,
domiciliato per la carica presso la sede (nel seguito anche);

PREMESSO CHE

- la Regione Campania ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani in con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014, che lo stesso è stato successivamente modificato, da ultimo, con la D.G.R. n 89 dell'8 marzo 2016;
- con la medesima Delibera di Giunta Regionale n. n 89 dell'8 marzo 2016 è stata approvata la rimodulazione di alcune misure del Piano regionale e sono state stabilite le modalità di attuazione della Misura 7 relativa al "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimpreditorialità", come suddivisa nella sottomisura 7.1 relativa ai percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimpreditorialità e nella sottomisura 7.2 relativa sul supporto all'accesso al credito agevolato, ivi compresa la possibilità di individuare società/enti *in house* quali attuatori delle attività;
- il MLPS ha condiviso con le Regioni, da ultimo con nota prot. n. 0002670 del 24/02/2016, la scheda descrittiva della misura 7.1 "Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di

impresa”;

- la Regione Campania per favorire l'accesso al credito agevolato previsto dalla Misura 7 - sottomisura 7.2 ha aderito al Fondo Rotativo Nazionale *SELFIEmployment* destinando allo stesso risorse IOG pari a 18,18 Milioni allocate sulla Misura 7.2 del PAR IOG;
- Sviluppo Campania S.p.A. è società *in house* alla Regione Campania ed opera esclusivamente a favore e per conto di quest'ultima, quale strumento operativo per l'attuazione delle politiche di sviluppo regionali, mediante affidamento diretto delle attività. La Regione Campania, socio unico, esercita sulla società oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli art. 2487 e ss. del Codice Civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la Regione Campania, quale responsabile della gestione delle Misure previste dal Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani – Piano esecutivo regionale – (di seguito anche Garanzia Giovani Regione Campania o anche PAR), nello svolgimento delle attività intende continuare ad avvalersi della collaborazione di Sviluppo Campania S.p.A., che ha fornito servizi in tal senso, d'intesa con l'Amministrazione regionale,

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, sull'istituzione di "Garanzia per i Giovani" (2013/C 120/01), con la quale gli Stati membri sono stati invitati a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla *Youth Employment Initiative*, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON IOG) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano per l'attuazione della Raccomandazione e prevede la costituzione di un apposito programma operativo per l'attuazione della Garanzia Giovani;
- la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea con la quale è stato preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il "Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato con Decisione C (2014)4969 del 11.07.2014, con cui l'Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
- le schede descrittive delle Misure allegato al PON IOG, che rappresentano il quadro di riferimento per le azioni da attuare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani”;
- la nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0011924 del 01.04.2014 con cui sono stati trasmessi alla Commissione Europea i documenti metodologici per il calcolo delle Unità Costi Standard

nazionali.

- la nota della Commissione Europea ref. ARES(2014) 1383003 del 30/04/2014 che reca positivo riscontro alla metodologia per il calcolo delle Unità Costi Standard nazionali;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
- il Progetto ISFOL "Il monitoraggio e la valutazione del Piano della Garanzia per i Giovani in Italia – piano esecutivo annualità 2014-2018" del 29 luglio 2014, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. 1658\Segr DG\2014 in data 4.08.2014;
- gli indicatori del Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani, ai fini del monitoraggio periodico di cui all'articolo 5 e agli Allegati 1 e 2 del Regolamento UE n.1304/2013;
- la scheda descrittiva della Misura 7 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità", allegata al Programma menzionato, e sue successive modifiche comunicate alle Regioni e P.A.;
- il D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 24/04/2014 con la quale è stato preso atto dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania e l'intervenuta stipula della stessa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Campania effettuata in data 27.05.2014;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 8 marzo 2016 n 89 contenente la riprogrammazione del Piano di attuazione regionale del PON IOG;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Finalità - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina, nel rispetto della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari e dello Statuto di Sviluppo Campania, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservati nella realizzazione delle attività relative all'attuazione della Misura 7 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità", Scheda 7.1 "Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa".
2. La Regione Campania individua Sviluppo Campania come soggetto strumentale *in house* per la realizzazione di azioni mirate e personalizzate di accompagnamento allo start-up d'impresa in favore di giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani e indirizzati verso prospettive imprenditoriali.
I destinatari finali delle azioni attuate nell'ambito della presente Convenzione sono giovani NEET (Not in Employment, Education or Training) di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che, attraverso gli interventi di cui alle Misure 1.A, 1.B e 1.C. abbiano dimostrato di possedere particolari caratteristiche personali, quali la propensione al rischio, un buon grado di autonomia, capacità di innovazione e cambiamento, capacità organizzative e di gestione, capacità di relazione (anche in un'ottica di cooperazione con altri operatori economici), e che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o *franchising*, ivi comprese le associazioni e società di professionisti. Le attività da realizzare sono quelle previste dalla Scheda 7.1 "Attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa" del PAR Campania, che si intende richiamata in toto nella presente convenzione e dal progetto esecutivo allegato alla presente convenzione.
Per le modalità di erogazione del servizio, le parti concordano la modalità di seguito descritta, come prevista dalla Scheda 7.1 del PAR IOG e di seguito riportata.

- **Modalità di attuazione A)**

Percorsi di accompagnamento erogati in modalità individualizzata o in piccoli gruppi di massimo 3 allievi; la durata di ciascun percorso sarà di 60/80 ore

Gli output da prodursi al termine dei percorsi saranno i seguenti:

- *business plan*;
- *documento di accompagnamento* relativo al giovane Neet (format allegato alla Presente), con *assessment* delle competenze/conoscenze acquisite e indicazione delle principali caratteristiche e attitudini, dei punti di forza e di debolezza in funzione dell'avvio dell'attività, con una visione di prospettiva anche rivolta ad orientare future azioni di tutoraggio post start-up di impresa;
- scheda di riepilogo/*timesheet* delle attività di accompagnamento erogate e fruitive.

Art. 3 Fasi di attivazione dei percorsi

1. L'erogazione dei servizi si articola in una prima fase, a responsabilità della Regione Campania, che consiste nell'immissione nel percorso dei giovani NEET. Questi possono essere

- giovani NEET già presi in carico nell'ambito del Programma Garanzia Giovani alla data di stipula della presente Convenzione
 - che, informati dell'opportunità di accedere ai percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità attuate ai sensi della presente Convenzione, rappresentino ai Servizi per l'Impiego competenti la volontà di prendere parte a detti percorsi;
 - che, accedendo al Programma Garanzia Giovani, sono presi in carico dai Servizi per l'Impiego competenti ed avviati ai percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità attuate ai sensi della presente Convenzione.

L'erogazione di tale fase, attuata con la supervisione della Regione Campania, prevede la stretta collaborazione di Sviluppo Campania con i soggetti accreditati per la realizzazione delle attività previste dalle Misure 1.A, 1.B e 1.C. Sviluppo Campania, se ritenuto necessario da parte della Regione Campania, sarà chiamata a sensibilizzare i soggetti accreditati per consentire la corretta illustrazione ai NEET del dettaglio dei servizi offerti, delle modalità di erogazione e delle potenzialità delle azioni proposte in termini di diffusione di cultura d'impresa.

2. Nella seconda fase, temporalmente contigua alla prima è programmata l'entrata a regime del servizio: l'immissione nel percorso di accompagnamento del singolo utente è formalizzato attraverso la compilazione di un apposito modulo d'ingresso.
3. La terza fase è relativa all'inserimento dei giovani nei percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e all'avvio degli stessi, secondo le modalità adottate da parte di Sviluppo Campania.

Art. 4 Monitoraggio delle attività

1. Sviluppo Campania, con cadenza bimestrale produce un report di monitoraggio contenente informazioni relative ai seguenti indicatori di attuazione:

- numero di utenti singoli immessi nel percorso;
- numero di compagini eventualmente costituite;
- tasso di abbandono dopo l'invito al primo incontro;
- tasso di abbandono dopo la partecipazione al primo incontro;
- numero di utenti/compagini che giungono alla definizione del proprio progetto d'impresa;
- ulteriori indicatori che dovessero risultare utili alle attività di monitoraggio anche in coerenza con quanto previsto dal -Progetto ISFOL "Il monitoraggio e la valutazione del Piano della Garanzia per i Giovani in Italia – piano esecutivo annualità 2014-2018" di cui nelle premesse.

2. In funzione dei suddetti indicatori, la Regione propone eventuali correttivi procedurali finalizzati ad ottimizzare e rendere maggiormente efficace l'erogazione del servizio.

3. Al termine delle attività ed entro i termini previsti per la chiusura del Programma, la regione produce un

report finale dettagliato sulle attività realizzate.

Art. 5 Durata

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in coerenza con il periodo di riferimento temporale per l'attuazione del PAR Campania; la Convenzione si intende pertanto valida dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sino al 30/06/2018
2. Eventuali proroghe possono essere stabilite di intesa tra le parti in forma scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale.
3. Nel caso in cui la Regione Campania disponga la sospensione o l'interruzione delle attività previste dalla presente, è dovuto a Sviluppo Campania il rimborso dei costi per le attività fino a quel momento realizzate nonché gli oneri comunque derivanti dagli impegni già assunti per l'attuazione della Convenzione, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di giusta causa.

Art. 6 Rimborso dei costi di realizzazione e modalità di erogazione

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione è previsto il seguente parametro di costo:
 - a. Unità di Costo Standard (UCS) pari a 40€/h, secondo quanto definito dalla scheda descrittiva della misura 7.1, per le attività erogate in modalità individualizzata o in piccoli gruppi di massimo 3 allievi.
2. Sulla base delle stime attualmente disponibili sui volumi di utenza, delle risorse disponibili sulla Misura 7.1 del PAR Campania e richiamate all'art. 7 della presente convenzione, sono fissate le risorse iniziali necessarie in € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) IVA inclusa, quantificate stimando un impegno complessivo pari a 62500 ore, moltiplicate per l'Unità di costo standard di cui al precedente comma 1.

Il riconoscimento dell'importo complessivo sarà effettuato secondo la modalità prevista dalla scheda di misura 7.1, e nello specifico:

- il 70% del totale a processo, in base alle effettive ore di accompagnamento svolte;
- la restante percentuale fino al 100%, sempre a processo, ma sottoposta alla condizionalità della predisposizione degli output di cui all'art. 2 comma 3 della presente Convenzione.

Nel rispetto di tale condizionalità, le somme saranno erogate secondo la modalità seguente:

- a) anticipo di € 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00), al momento della stipula della presente Convenzione;
- b) un pagamento intermedio, pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), previa rendicontazione delle attività svolte per un valore pari al 70% dell'importo già erogato, secondo le disposizioni definite dal Responsabile del Procedimento in linea con quanto previsto dall'OI del Programma e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- c) un pagamento intermedio, pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), previa rendicontazione delle attività svolte per un valore pari al 70% degli importi complessivamente già erogati, secondo le disposizioni definite dal Responsabile del Procedimento in linea con quanto previsto dall'OI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- d) saldo al termine delle attività per un importo fino a € 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00), (fatte salve le ipotesi di modifica di cui all'art. 9), e comunque fino al raggiungimento del 100% dell'importo totale stanziato, sottoposto alla verifica della condizionalità, secondo quanto previsto dalla Scheda di misura 7.1. A tal fine sarà indispensabile produrre in sede di rendicontazione e controllo i documenti/output dei percorsi di cui all'art. 2 comma 3 della presente Convenzione.

Per la documentazione da produrre in fase di consuntivazione delle attività realizzate, si farà riferimento al documento "Linee Guida per la rendicontazione delle spese sostenute a valere sul PON IOG" rilasciate dall'Autorità di Gestione del PON IOG.

La Regione Campania liquiderà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte di Sviluppo

Campania mediante accredito sul conto corrente della società, previo esito positivo del controllo di primo livello secondo le procedure SI.GE.CO, tramite il sistema finanziario IGRUE. La quota di anticipo sarà rendicontata in sede di presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori.

Art. 7 Risorse

Per l'attuazione delle azioni di cui alla presente Convenzione è disponibile l'importo complessivo di € 2.500.000,00, a valere sulla Misura 7.1 del PAR Campania come rimodulato ai sensi della D.G.R. n. 89/2016.

Art. 8 Referenti

1. Al fine di assicurare la corretta ed efficace attuazione delle attività concordate, sono identificati i seguenti referenti:
Per la Regione Campania (Responsabile _____)
Per Sviluppo Campania (Responsabile _____)
2. L'eventuale sostituzione dei referenti è oggetto di preventiva comunicazione tra le parti e non comporta la necessità di modificare il presente contratto.

Art. 9 Modificazioni

1. Le parti prendono atto che le risorse iniziali di cui al precedente Art. 6 possono essere oggetto di variazione in diminuzione o in aumento. Nel primo caso, alla cessazione della validità della presente convenzione, la Regione verserà all'Agenzia il corrispettivo per le attività fino a quel momento realizzate e regolarmente rendicontate nonché gli oneri comunque derivanti dagli impegni già assunti per l'attuazione della Convenzione, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di giusta causa. Nel secondo caso l'Agenzia provvederà con congruo anticipo a fornire alla Regione una stima aggiornata delle risorse necessarie per la copertura dell'intero periodo di validità della Convenzione. Resta inteso che ogni genere di modifica e/o integrazione della presente Convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata dalle parti, nonché espressamente approvata dalle medesime.

Articolo 10 Casi di risoluzione della convenzione

1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dalla presente convenzione, si procederà alla revoca dell'affidamento.
2. La risoluzione della convenzione e la revoca dell'affidamento comporteranno l'obbligo per la Società di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dalla Regione in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali di cui al codice civile (art. 1453 e ss. Codice civile) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha altresì il diritto ai sensi dell'art. 1455 c.c. di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
 - abbandono o sospensione del servizio per fatto della Società;
 - cessione anche parziale della presente Convenzione;
 - gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni;
 - inadempienze che compromettono l'immagine della Regione.
4. La risoluzione della convenzione fa sorgere in capo alla Regione, altresì, il diritto alla corresponsione delle maggiori spese che dovrà sostenere affidando ad altri soggetti la prestazione o la sua parte rimanente.

Articolo 11 Clausola di manleva

La Società terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione. Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dalla Società nell'espletamento del servizio.

Articolo 12 Osservanza di norme sulla sicurezza del lavoro

La Società è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008.

Articolo 13 Recesso

È facoltà della Regione recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per giustificato motivo. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento di un compenso commisurato al servizio fino ad allora prestato.

Art. 14 Foro competente

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello di Napoli

Art. 15 Rinvio a norme

1. A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Art. 16 Imposte e spese

1. Sono a carico di **Sviluppo Campania** gli oneri di bollo del presente atto, che verrà registrato in caso d'uso a cura e spese di chi vi abbia interesse.

Le clausole previste dagli artt. 6,9,11,13 vengono accettate e sottoscritte anche ai sensi dell'art.1341 c.c.

Il Direttore Generale

L'Amministratore Delegato